

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3925

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI,  
BUCCIERO, FLORINO, PONTONE, CUSIMANO, BEVILACQUA,  
BONATESTA, BORNACIN, CAMPUS, CARUSO Antonino,  
CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, DANIELI, DE  
CORATO, DEMASI, LISI, MAGNALBÒ, MAGLIOCCHETTI,  
MANTICA, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, NOVI, PACE,  
PASTORE, PEDRIZZI, RAGNO e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1999

---

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta  
sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri è oggi un *business* dalle caratteristiche industriali, una sorta di società per azioni criminale con un vertice finanziario, con collegamenti internazionali e con una efficiente struttura organizzativa.

Dietro questo fenomeno c'è la mafia, c'è la camorra, c'è il crimine organizzato con investimenti miliardari e decine di migliaia di addetti soltanto in Italia dal grossista allo scaricatore, al rivenditore al minuto.

È stata la mafia a trasformare il contrabbando di sigarette in un *business* mondiale, seguita dalla camorra. Mafia e camorra si sono divisi i territori coinvolgendo nelle loro attività criminali gruppi locali che hanno poi creato organizzazioni autonome come la Sacra corona unita.

Inizialmente, e poi per molti anni, il contrabbando di sigarette è stato molto sottovalutato come fenomeno criminale. Veniva considerato essenzialmente un reato fiscale, che oggi costa allo Stato mediamente 1300 miliardi all'anno, e soprattutto al Sud è stato tollerato come un ammortizzatore sociale in aree con un alto tasso di disoccupazione.

Gli anni Settanta sono stati gli anni d'oro del contrabbando di sigarette, che ha visto coinvolte le coste dell'Adriatico, del Tirreno e dello Ionio interessate dallo sbarco di tonnellate e tonnellate di merce - proveniente dall'Albania, dalla Jugoslavia e dalla Grecia - arrivate con motoscafi collegati con la nave madre in attesa fuori dalle acque territoriali.

Nel 1974, come riferito successivamente anche da Tommaso Buscetta, mafia e camorra si alleano e organizzano un sistema più efficiente, anche con la collaborazione

dei *clan* locali pugliesi per l'attività di contrabbando di sigarette e di droga.

Nel 1979, sempre secondo Buscetta, l'accordo si rompe e cambiano le alleanze. Il contrabbando di sigarette passa in secondo piano rispetto a quello della droga ma ambedue vedono ora presente la Sacra corona unita ed altri gruppi criminali secondari.

Oggi la cosiddetta «Tabacco spa» è una sorta di multinazionale con grande disponibilità di capitali che si serve anche di strumenti sofisticati come i radar o i microfoni spia.

In un recente rapporto della Guardia di finanza vengono descritti i cambiamenti avvenuti nel contrabbando di sigarette dal 1993 ad oggi.

Dalla Svizzera il tabacco lavorato estero viene portato in Montenegro e quindi in Italia. I capi, che riforniscono i gruppi italiani e non, sono svizzeri e francesi.

La materia prima è prodotta in Olanda, in Germania e in Belgio.

Gli italiani sono tra i grandi organizzatori di traffici di «bionde». Vi sono poi i grossisti fino ad arrivare ad una vera e propria capillare rete di vendita. Le zone italiane maggiormente interessate dalla presenza di gruppi criminali dediti al contrabbando di sigarette sono nelle province di Bari, di Brindisi, di Napoli ed in altre aree della Campania, della Puglia, della Sicilia, eccetera.

Un fenomeno, quello del contrabbando delle sigarette, che non è stato analizzato e studiato nel modo giusto per poter arrivare ad una efficace prevenzione che ne arrestasse la crescita e la pericolosità sociale e criminale. Alleanze tra gruppi malavitosi, scontri, coinvolgimento di soggetti al di sopra di ogni sospetto, sono ancora zone in parte oscure da approfondire.

Gli intrecci tra i diversi tipi di traffici di sigarette, di droga, di armi e di prostituzione sono evidenti ma anch'essi necessitano di maggiori analisi.

Anche sulla provenienza delle ingenti risorse finanziarie impegnate vi è l'esigenza di indagini approfondite, così come è necessario individuare le complicità anche istituzionali.

È indispensabile poi conoscere il grado di condizionamento dell'economia delle realtà interessate dalla presenza del contrabbando di sigarette.

Un aspetto particolare del fenomeno è costituito dalla presenza nella complessa attività del contrabbando di decine di migliaia di addetti minori, cioè di manovali, di scaricatori di casse dai motoscafi e soprattutto di tanti venditori al minuto, tra i quali disoccupati, drogati, emarginati, donne e finanche bambini. Molti di questi «addetti», che operano al di fuori della legge, non possiedono però le caratteristiche del criminale e scelgono la strada del contrabbando anche per la difficoltà di trovare un lavoro e per le obiettive condizioni di degrado sociale delle città in cui vivono.

Eliminare l'*humus* favorevole in cui germoglia l'attività del contrabbando di sigarette è certamente dovere del Parlamento. Ciò significa creare a Napoli, a Bari, a Brindisi ed in altre realtà le condizioni per un diverso sviluppo economico e sociale e per una maggiore occupazione.

Con la legge 18 gennaio 1994, n. 50, fu modificata la precedente normativa sul contrabbando di sigarette inasprendo le pene per reprimere il grave fenomeno. Fu anche di fatto equiparato al contrabbandiere il venditore di sigarette.

In quell'occasione il primo dei firmatari del presente disegno di legge con una lettera del 24 febbraio 1994 al Presidente del Consiglio dei ministri Ciampi e ai Ministri interessati, convenne sull'inasprimento delle pene e sulla necessità di contrastare il grave fenomeno criminale.

Propose però di considerare le situazioni sociali ed occupazionali di Napoli, di Bari e Brindisi, e delle altre zone, e di incentivare il rientro nella legalità della manovalanza, cioè soprattutto delle migliaia di rivenditori al minuto con progetti mirati e con investimenti finalizzati a favorire lo sviluppo e l'occupazione in quelle realtà.

Anche la ricerca dei modi e dei mezzi per raggiungere questo obiettivo deve vedere impegnato il Parlamento.

Il presente disegno di legge ha pertanto il duplice obiettivo di approfondire ed analizzare le diverse implicazioni ed i diversi aspetti del fenomeno criminale del contrabbando di sigarette e di eliminare l'*humus* fertile del degrado sociale ed occupazionale presente in alcune città, favorendo il rientro nella legalità di diverse migliaia di soggetti condizionati soprattutto dal bisogno.

Si propone pertanto la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

All'articolo 1 vengono individuati i compiti della Commissione e le finalità da raggiungere. Gli ulteriori 5 articoli, analogamente a quanto avviene per le altre Commissioni di inchiesta, regolamentano la composizione e le modalità di nomina della Commissione e dell'ufficio di Presidenza, l'accesso agli atti e ai documenti, l'obbligo del segreto, la durata e l'organizzazione interna della Commissione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e funzioni della Commissione)*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri con il compito di:

a) analizzare ed accertare le caratteristiche del fenomeno;

b) verificarne le dimensioni e gli intrecci con gli altri traffici illeciti della droga, delle armi e della prostituzione;

c) approfondire i collegamenti tra gruppi criminali italiani e di altre nazioni;

d) individuare i condizionamenti sull'economia legale determinati dal contrabbando di sigarette con riferimento all'impiego di ingenti capitali nell'attività criminale, ai profitti realizzati e all'utilizzo degli stessi in altre attività lecite ed illecite;

e) analizzare il rapporto tra la forte presenza di manovalanza e di venditori al minuto di sigarette a Napoli, a Bari, a Brindisi ed in altre città con il forte degrado sociale e l'alto tasso di disoccupazione presente in queste realtà;

f) verificare l'adeguatezza della legislazione vigente e proporre al Parlamento eventuali modifiche migliorative finalizzate alla prevenzione e alla repressione del grave fenomeno criminale ed anche al rientro nella legalità di quanti sono condizionati dal degrado sociale ed occupazionale.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

## Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

## Art. 3.

*(Testimonianze)*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

## Art. 4.

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi a indagini ed inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in

riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 5.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del Senato della Repubblica e per metà a carico della Camera dei deputati.

